

# Città di San Leo

## REGOLAMENTO

**per la formazione e la tenuta di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nelle procedure negoziate da esperire per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00**

[art. 36, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Linee guida ANAC n. 4/2016, punti 4. e 5.]

### Articolo 1 - Principi applicabili

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la formazione e la tenuta di un **elenco aperto** di operatori economici che siano in possesso dei **requisiti soggettivi** di seguito specificati, da interpellare dal Comune di San Leo in relazione agli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad €. **40.000,00** ed inferiore ad €. **1.000.000,00** (I.V.A. esclusa) da affidare mediante **procedura negoziata** senza previa pubblicazione di un bando di gara previo esperimento di gara informale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle "Linee guida ANAC n. 4/2016" recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (in particolare, dei punti 4. e 5.) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23.11.2016).
2. Per i **lavori di somma urgenza** di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori pubblici di **importo inferiore ad €. 40.000,00** (I.V.A. esclusa) di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'elenco degli operatori economici di cui al presente regolamento costituisce solo un riferimento non vincolante per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare direttamente il contratto ovvero dei due o più operatori economici a cui richiedere i preventivi di spesa (punto 3.3.3 delle Linee guida ANAC n. 4/2016 per il rispetto dell'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e per il rispetto del principio di concorrenza); lo stesso elenco di operatori economici è, entro tale soglia di importo, comunque utilizzabile dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dello specifico appalto di lavori pubblici, secondo la propria libera volontà.
3. Il presente regolamento:
  - contiene le norme regolamentari da osservare dagli operatori economici interessati a contrattare con il Comune di San Leo al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma 1.;
  - contiene le specifiche dei requisiti soggettivi prescritti agli operatori economici stessi per poter ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma 1.;
  - definisce i criteri da osservare dal Comune di San Leo per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In ossequio al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa, il RUP attiva preferibilmente, per gli affidamenti degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa), la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (fatta comunque salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e, quindi, alle procedure aperte e ristrette di cui allo stesso D.Lgs. n. 50/2016), motivando nella determina a contrattare da adottare ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che consentono al RUP l'attivazione della procedura negoziata; è fatto comunque fermo

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

il rispetto del **principio di rotazione** degli inviti da trasmettere agli operatori economici individuati secondo il presente regolamento.

5. Il RUP potrà anche decidere, in relazione ad uno specifico appalto, secondo la propria libera scelta e sempreché le idonee motivazioni vengano indicate nella determina a contrattare, di non procedere alla scelta degli operatori economici da invitare tramite l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al presente regolamento (è del tutto implicito che tali motivazioni ricorreranno in ogni caso qualora nell'elenco non siano iscritti operatori economici idonei ad ottenere l'invito in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei lavori da eseguire), pubblicando uno specifico "Avviso di indagine di mercato" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle Linee guida ANAC n.4/2016 indicate nel precedente comma 1.: in tal caso, la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata fra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla specifica procedura deve essere comunque effettuata con criteri di natura soggettiva ed oggettiva [eventualmente, in analogia a quanto indicato nel successivo Articolo 8, comma 3, lettera c.1)] o tramite sorteggio pubblico, secondo anche quanto indicato nel punto 4.1.5 delle citate Linee guida ANAC n. 4/2016.

## Articolo 2 - Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale delle modalità e dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco formato ai sensi del presente regolamento e dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, da invitare alle procedure negoziate da esperire per gli affidamenti degli appalti di lavori pubblici di cui al precedente Articolo 1, e che avranno attestato, con la domanda di iscrizione in elenco, di possedere i requisiti soggettivi minimi necessari per poter essere invitati alle specifiche future procedure negoziate da esperire mediante gara informale, nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del **principio di rotazione**.
2. Il presente regolamento è emesso nelle more di eventuali ulteriori norme regolamentari dell'Ente concernenti la disciplina dei contratti pubblici, alle quali potrà in seguito essere adeguato o eventualmente abrogato.
3. Al fine di favorire l'accesso alle procedure di gara delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni quali le micro, piccole e medie imprese (secondo anche quanto disposto dagli artt. 36, comma 1 e 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), il Comune di San Leo, quando ciò sia tecnicamente possibile (dal punto di vista funzionale e/o prestazionale) suddivide gli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 50/2016 (specifici oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti), ovvero in **lotti prestazionali** di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (specifici oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definiti su base qualitativa, in conformità alle varie categorie di opere e specializzazioni di cui all'art. 61 e all'Allegato A al d.P.R. 05.10.2010, n. 207, presenti nell'appalto stesso o in conformità alle diverse fasi successive del progetto), nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) natura funzionale o prestazionale del lotto;
  - b) possibilità tecnico-economica di individuare lotti funzionali o lotti prestazionali (come sopra definiti) in sede di progettazione delle opere pubbliche;
  - c) possibilità tecnica di realizzare le opere pubbliche mediante lotti funzionali e/o prestazionali;
  - d) convenienza economica di realizzare le opere pubbliche mediante lotti funzionali e/o prestazionali.

## COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

4. Ai sensi degli artt. 31, comma 11 e 35, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, resta comunque fermo il principio che nessun appalto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 50/2016, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

## Articolo 3 - Operatori economici iscrivibili in elenco - Requisiti soggettivi da possedere

1. Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nell'elenco degli operatori economici di cui al presente regolamento tutti i soggetti indicati nell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti **requisiti soggettivi** prescritti per l'affidamento degli appalti di esecuzione dei lavori pubblici [in particolare, i seguenti requisiti andranno attestati dall'interessato mediante la presentazione, unitamente all'istanza di inserimento in elenco, di una *dichiarazione sostitutiva* resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (eventualmente accompagnata dalla documentazione che sarà indicata nel modello di istanza che il Servizio Tecnico comunale predisporrà), secondo la quale in caso di presentazione di dichiarazione mendace o di falsa documentazione troveranno applicazione le sanzioni penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato d.P.R. n. 445/2000]:
  - a) per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad €. 150.000,00 incluso l'importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso (I.V.A. esclusa) è prescritto il possesso dei seguenti **requisiti di ordine speciale**, come definiti nel successivo comma 3.: idonea **Attestazione SOA** in corso di validità, ottenuta ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, per categorie di opere e per classifica di importo adeguata all'importo dei lavori che l'operatore economico intende assumere in proprio in uno specifico appalto; per la classifica di importo pari o superiore alla III<sup>^</sup> (per importi in appalto che il concorrente intende assumere in proprio pari o superiori ad €. 1.033.000,00) è altresì prescritto il possesso della "**Certificazione di sistema di qualità aziendale**" conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008 fino alla data del 14.09.2018 o UNI EN ISO 9001:2015 dalla data del 15.09.2018), rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28: che corrisponde al settore generico delle "imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi"), in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi del combinato disposto dell'art. 84, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 63, comma 1, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
  - b) per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00 incluso l'importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso (I.V.A. esclusa), trattandosi di appalti di lavori al di fuori del cd. "Sistema unico di qualificazione" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, è prescritto il possesso dei seguenti **requisiti di ordine speciale**, come definiti nel successivo comma 3.: idonea **Attestazione SOA** (ottenuta ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per categoria di opere a cui sono ascrivibili i lavori in appalto e per almeno la classifica I<sup>^</sup> (almeno per un importo fino ad €258.000,00), in corso di validità o, in alternativa, possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. 05.10.2010, n.207 a cui si rimanda;
  - c) per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo è prescritto il possesso dei cd. "**requisiti di ordine generale**": requisiti di capacità giuridica che l'operatore economico deve possedere per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, elencati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - d) per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo è prescritto il possesso dei "**requisiti di idoneità professionale**" di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili con l'iscrizione dell'operatore economico nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente.
2. Gli operatori economici possono anche richiedere di essere iscritti in elenco dichiarando, nell'apposita istanza di iscrizione, di voler partecipare alle future procedure negoziate in **raggruppamento temporaneo**

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

**di concorrenti** (RTC) o in **consorzio ordinario** di concorrenti ex art. 2602 c.c. o in **aggregazione di imprese di rete** (partecipazione alle gare in forma di “**concorrente plurisoggettivo**”) ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016: pertanto, secondo quanto ammesso dal comma 8 di detto art. 48, è consentita la presentazione dell’istanza di iscrizione in elenco da parte di tali soggetti anche se non ancora costituiti al momento della presentazione dell’istanza (al fine di far comprendere al RUP a quale importo massimo posto a base di appalto il soggetto plurisoggettivo iscritto in elenco può essere invitato, nella domanda di iscrizione in elenco si dovrà dichiarare l’ammontare dei requisiti di ordine speciale posseduti da ogni componente il soggetto plurisoggettivo, distinto per categoria di opere di cui all’Allegato A al d.P.R. n.207/2010): in tal caso la domanda di iscrizione in elenco deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che si costituiranno in forma di “concorrente plurisoggettivo” nel momento in cui saranno invitati alle future procedure negoziate e deve altresì contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione dei futuri appalti, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (soggetto **capogruppo mandatario**, il quale dovrà possedere i requisiti di ordine speciale in misura maggioritaria rispetto ai restanti **oggetti mandanti**, ai sensi del combinato disposto dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010). Il soggetto capogruppo mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei restanti soggetti mandanti (i quali si qualificheranno alle gare con i requisiti di ordine speciale in misura minoritaria rispetto al mandatario). In tal caso, qualora il RUP individui nell’elenco dei soggetti da invitare ad una specifica procedura negoziata un “concorrente plurisoggettivo”, potrà effettivamente inserirlo fra i nominativi da invitare a gara se e soltanto se il medesimo “concorrente plurisoggettivo” possiede, cumulativamente, i **requisiti di ordine speciale** per poter ottenere l’ammissione alla gara (requisiti, come risaputo, che sono diversificati fra i vari membri partecipanti ad una gara a seconda si tratti di concorrente plurisoggettivo di tipo orizzontale ovvero di tipo verticale in presenza di categorie di opere “scorporabili”); pertanto, qualora il “concorrente plurisoggettivo” in elenco non possieda, cumulativamente, i requisiti di ordine speciale minimi per ottenere l’invito a gara, questi non sarà tra gli operatori economici prescelti per quella specifica procedura negoziata. Per il rispetto del **principio di rotazione** degli inviti a gara informale da trasmettere agli operatori economici individuati secondo il presente regolamento (nel rispetto dei principi indicati nel successivo Articolo 8, comma 7.), si precisa che l’invito a gara ottenuto in precedenza da ognuno degli operatori economici facenti parte di un “concorrente plurisoggettivo” ha il medesimo effetto di un invito a gara ottenuto in precedenza dal singolo operatore economico: pertanto, qualora ad una gara venga invitato un “concorrente plurisoggettivo” (costituito fra le varie imprese indicate nella domanda di iscrizione in elenco) e una o più delle stesse imprese fosse anche iscritta in elenco quale “impresa singola”, non potrà essere invitata a gare successive (almeno fino a che non sarà completata la rotazione degli inviti agli iscritti) l’impresa singola facente parte del “concorrente plurisoggettivo” già invitato.

3. Non sono invece iscrिवibili in elenco gli operatori economici che intendono qualificarsi ai futuri appalti di lavori pubblici mediante la procedura di **avvalimento** di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 [operatori economici che non possiedono in proprio i **requisiti economico-finanziari** e **tecnico-professionali** prescritti dal combinato disposto dell’art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 e dell’art. 84 del D.Lgs. n.50/2016 per importi in appalto pari o superiori ad €. 150.000,00 o che non possiedono in proprio i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 per importi in appalto inferiori ad €.150.000,00: cc.dd. “**requisiti di ordine speciale**” di esecuzione dei lavori pubblici, richiamati anche nelle lettere a) e b) del precedente comma 1.].
4. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione in elenco anche per più **categorie di opere** (categorie di opere indicate nell’art. 61 e nell’Allegato A al d.P.R. n. 207/2010, distinte fra “generalì” e/o “specializzate”): in tal caso si parla di richiesta di iscrizione in **più sezioni** dell’elenco, secondo quanto

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

indicato nel successivo Articolo 4, comma 1.: pertanto, le “sezioni” in cui è suddiviso l’elenco coincidono con le diverse **categorie di opere** indicate nell’Allegato A al d.P.R. n. 207/2010.

5. L'operatore economico che sia in possesso di **Attestazione SOA** ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.50/2016, **può richiedere** l'iscrizione in elenco anche per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui al precedente comma 1., lettera b): in tal caso, la valutazione che la stazione appaltante effettuerà di volta in volta per il rispetto del **principio di rotazione** nella selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di importo inferiore ovvero superiore a detta soglia, sarà quella indicata nel successivo Articolo 8, comma 7, a cui si rimanda (ad esempio, per un importo di lavori in appalto pari o superiore ad €. 150.000,00 potrà anche essere selezionato, fra le ditte da invitare a gara, un operatore economico che abbia ottenuto un precedente invito per un appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, in quanto quest’ultimo appalto non appartiene, diversamente dal primo, al cd. “Sistema unico di qualificazione” di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016; tale concetto viene fissato con il presente regolamento, che sancisce l’esclusione del principio di rotazione fra la **parte “A”** e la **parte “B”** in cui viene suddiviso l’elenco, secondo quanto indicato nel successivo Articolo 4).
6. Non esiste incompatibilità all’iscrizione in elenco qualora l’istanza venga presentata sia come impresa singola e sia quale membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva di cui al precedente comma 2., né esiste incompatibilità all’iscrizione in elenco qualora l’istanza venga presentata contemporaneamente dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle proprie imprese consorziate, fermo restando che sussisteranno in sede di futura gara d’appalto tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione contemporanea alle singole procedure di gara dell’operatore economico singolo e del concorrente plurisoggettivo di cui è membro lo stesso operatore, ovvero degli operatori economici concorrenti consorzati ad un consorzio concorrente (incompatibilità prescritta dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016).
7. Non sono, pertanto, iscrivibili in elenco gli operatori economici che non possiedono i requisiti soggettivi elencati al precedente comma 1.: in particolare, se l’accertamento del mancato possesso dei requisiti consegua da una autonoma verifica svolta dal Servizio Tecnico comunale secondo le norme vigenti (verifiche previste dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dall’art. 71 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445), l’operatore economico che avrà erroneamente (con colpa) e/o falsamente (con dolo) autodichiarato il possesso di tali requisiti, di norma verrà segnalato alla competente Procura della Repubblica per l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 (fatto salvo il caso in cui la falsa o erronea dichiarazione riguardi aspetti non essenziali rispetto a tali requisiti) e, se del caso, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 a carico degli operatori economici che intendono contrarre con la P.A., oltre a decadere dagli eventuali benefici amministrativi conseguenti al provvedimento emanato da questo Ente sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). Se invece l’accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti al precedente comma 1. consegua dagli elementi autodichiarati dall’operatore economico interessato (l’operatore economico richiede di essere iscritto in elenco sulla base del possesso di requisiti insufficienti all’iscrizione secondo le modalità oggetto di richiesta), non si procederà ad attivare alcuna delle azioni sanzionatorie prima citate, fermo restando il mancato inserimento in elenco dello stesso operatore economico secondo dette modalità.

## Articolo 4 - Formazione dell’elenco degli operatori economici

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle “Linee guida ANAC n.4/2016”, sulla base delle disposizioni e dei principi previsti nel presente regolamento, tramite specifico “**Avviso**” da pubblicare sul “profilo di committente” del Comune di San Leo per almeno **n. 15 (quindici)**

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

**giorni**, verrà formato un **ELENCO** di operatori economici interessati a negoziare con l'Ente gli appalti di lavori pubblici affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il quale sarà così formato:

- l'elenco sarà suddiviso in due distinte parti (**parte "A"** e **parte "B"**), in cui:
  - nella **parte "A"** verranno iscritti gli operatori economici che intendono (o solo possono) partecipare alle gare d'appalto di importo inferiore alla soglia di **€. 150.000,00** di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (da intendersi quale importo dei lavori posto a base di appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso ed esclusa l'I.V.A.) e, quindi, operatori economici per i quali è prescritto (in assenza di Attestazione SOA) il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010 ovvero, in alternativa, il possesso di valida **Attestazione SOA**, in relazione alla **categoria di opere** ascrivibile all'appalto
  - nella **parte "B"** verranno iscritti gli operatori economici che intendono (e possono) partecipare alle gare d'appalto di importo pari o superiore alla soglia di **€. 150.000,00** di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (da intendersi quale importo dei lavori posto a base di appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso ed esclusa l'I.V.A.) e, quindi, operatori economici per i quali è prescritto il possesso dei **requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali** dimostrati unicamente mediante valida **Attestazione SOA** per categorie e classifiche adeguate alle future gare.
- l'iscrizione dell'operatore economico in elenco, nella **parte "A"** o nella **parte "B"** o **in entrambe**, avverrà sulla base di quanto dallo stesso operatore indicato e dichiarato nell'istanza di iscrizione in elenco [in base all'importo dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 o dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n.207/2010) posseduti in proprio] e anche sulla base del fatto se l'operatore economico dichiara di voler partecipare alle future gare in forma di impresa singola e/o in forma di concorrente plurisoggettivo secondo quanto indicato nel precedente Articolo 3, comma 2.: RTC o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete;
- sia la **parte "A"** che la **parte "B"** dell'elenco sarà articolata (suddivisa) in varie "**sezioni**" (tante quante sono le **categorie di opere** di cui all'art. 61 e all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010, per le quali gli operatori intendono iscriversi in elenco e concorrere alle successive gare) e, quindi, sia la **parte "A"** che la **parte "B"** dell'elenco sarà suddivisa secondo le tipologie ed il numero delle **categorie di opere generali** e **specializzate** individuate nell'**Allegato A** al d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif.: pertanto, nell'istanza di iscrizione in elenco gli operatori economici devono dichiarare per quale/i categoria/e di opera/e intendono iscriversi [l'iscrizione in elenco, infatti, avviene secondo i "requisiti di ordine speciale" di esecuzione dei lavori pubblici che l'operatore economico dichiara di possedere, i quali sono esplicitati nelle lettere a) e b) del precedente Articolo 3, comma 1.];
- inoltre, ogni "**sezione**" della sola parte "B" dell'elenco approvato (relativa agli operatori economici iscritti per appalti di importo pari o superiore ad **€. 150.000,00** che si devono qualificare alle gare esclusivamente mediante il possesso di idonea Attestazione SOA, per adeguata categoria di opere e per **classifica di importo** sufficiente affinché gli stessi operatori possano assumere in proprio le lavorazioni in appalto) sarà a sua volta suddivisa secondo "**fasce di importo**" coincidenti con gli importi di **classifica** indicati nell'art. 61, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010: in tal modo, si formerà un elenco di operatori economici interessati a contrattare con il Comune di San Leo, distinto per **categorie di opere** di cui all'art. 61 e all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 e per **classifiche di importo** per le quali gli operatori stessi possono assumere in proprio gli appalti di lavori pubblici, fatto salvo quanto indicato al precedente Articolo 3, comma 2, in relazione alla possibilità per l'operatore economico di ottenere l'invito alla specifica gara in forma di concorrente plurisoggettivo, qualora però l'operatore economico

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

abbia anche avanzato istanza di iscrizione in elenco in tale forma plurisoggettiva (in aggiunta all'istanza di iscrizione in forma singola);

- per la **parte "A"** dell'elenco approvato (relativa agli operatori economici iscritti per appalti di importo inferiore ad €. 150.000,00 che possono qualificarsi alle gare mediante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 ovvero, in alternativa, mediante il possesso di idonea Attestazione SOA, per adeguata categoria di opere e per qualsiasi classifica di importo, affinché gli stessi operatori possano assumere in proprio le lavorazioni in appalto) non ha senso suddividere le **"sezioni"** per **"fasce di importo"** coincidenti con gli importi di **classifica** indicati nell'art. 61, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, trattandosi sempre e comunque di importi in appalto inferiori alla **classifica I<sup>^</sup>** (inferiori ad €. 258.000,00), ma gli operatori economici dovranno dichiarare nell'istanza di iscrizione in elenco sia l'importo (che sarà sempre inferiore alla soglia di €. 150.000,00) e sia le relative tipologie di lavori (ascrivibili - o analoghe - alle diverse **categorie di opere** di cui all'Allegato A al d.P.R. n.207/2010: lavori edili, stradali, impiantistici, etc. etc.) per i quali intendono iscriversi in elenco: in tal modo, si riporterà a fianco delle generalità di ogni operatore economico iscritto nella **parte "A"** dell'elenco le **tipologie di lavori** - coincidenti con le categorie di opere - e gli **importi** dei lavori che ogni operatore potrà assumersi in proprio nelle future gare d'appalto in assenza di Attestazione SOA, avendo riguardo di quanto prescritto dall'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010 per la dimostrazione del possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** necessari per essere ammessi alle gare di importo inferiore ad €. 150.000,00.
- 2. Nell'elenco (distinto nelle due **parti "A"** e **"B"** e nelle **"sezioni"** indicate nel precedente comma 1.) verranno inseriti tutti gli operatori economici che avranno autodichiarato il possesso dei **requisiti soggettivi** richiamati nel precedente Articolo 3 e che avranno presentato regolare e completa **istanza** di iscrizione nell'elenco stesso ai sensi del successivo Articolo 5, utilizzando preferibilmente il modello che il Servizio Tecnico comunale predisporrà al riguardo, nel rispetto della normativa vigente (per le istanze da avanzare anche come soggetto plurisoggettivo, si predisporrà uno specifico modello integrativo).
- 3. Le domande di iscrizione in elenco eventualmente presentate dagli operatori economici in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso richiamato al precedente comma 1., non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inoltrate con le modalità indicate nel successivo Articolo 5.

## **Articolo 5 - Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione in elenco e codifiche assegnate agli operatori economici iscritti in elenco**

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione in elenco dovrà presentare, di norma (e comunque nel rispetto del **termine perentorio** fissato nello specifico "Avviso" da pubblicare sul "profilo di committente" ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1.), la seguente documentazione (eventualmente integrabile con altra documentazione secondo le determinazioni che il Servizio Tecnico comunale preciserà nel medesimo "Avviso", nel momento in cui, dovendo pubblicare l'Avviso stesso, per cause di norme o prassi sopravvenute occorra integrare quanto qui di seguito indicato):
  - a) **Istanza di iscrizione** nell'elenco aperto degli operatori economici di cui al presente regolamento, redatta preferibilmente secondo il modello che sarà allegato all'Avviso da pubblicare ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1. (per le istanze da avanzare anche come soggetto plurisoggettivo, si predisporrà uno specifico modello integrativo), a cui si dovrà allegare, se del caso, la documentazione indicata nel modello stesso in funzione delle caratteristiche proprie di colui che avanza istanza;
  - b) **Dichiarazione sostitutiva** redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445, in tutt'uno con l'istanza di iscrizione in elenco, da predisporre preferibilmente secondo il modello che sarà allegato all'Avviso da pubblicare ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1., a

### COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

firma del legale rappresentante dell'operatore economico interessato (o, in alternativa, di un suo procuratore che sia in possesso dei prescritti poteri di rappresentare legalmente la ditta: in tal caso si dovrà unire all'istanza copia autentica della relativa procura notarile ai sensi del d.P.R. n. 445/2000), a cui si dovrà allegare, se del caso, la documentazione indicata nel modello stesso in funzione delle caratteristiche proprie di colui che avanza istanza, con la quale si dovrà autodichiarare il **possesso dei requisiti soggettivi** elencati nel precedente Articolo 3, comma 1.: è del tutto evidente che, relativamente al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 del precedente Articolo 3, la dichiarazione sostitutiva varierà a seconda l'operatore economico intenda qualificarsi mediante idonea Attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero, mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (quest'ultima ipotesi, ovviamente, sarà ammessa solo ed esclusivamente per importi in appalto inferiori ad €. 150.000,00, I.V.A. esclusa).

2. Le istanze di iscrizione in elenco saranno esaminate dal Servizio Tecnico comunale (eventualmente unitamente al Servizio Affari Generali) nel più breve tempo possibile e, comunque, entro **n. 30 (trenta) giorni** dalla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle stesse istanze di iscrizione (termine che sarà indicato nell'Avviso da pubblicare ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1.).
3. Qualora l'istanza di iscrizione in elenco (e la relativa *dichiarazione sostitutiva* e/o gli eventuali loro allegati), in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare in relazione agli **elementi essenziali** relativi alle caratteristiche proprie dell'operatore economico interessato e/o dei **requisiti soggettivi** da possedere dall'operatore economico stesso (e sempreché l'istanza sia pervenuta entro il **termine perentorio** indicato al precedente comma 1.), il Servizio comunale precitato inviterà, per iscritto (mediante PEC o telefax o raccomandata a.r.), l'operatore economico ad integrarla e/o a regolarizzarla nel termine perentorio che sarà indicato nella richiesta e, comunque, entro il termine massimo di **n. 10 (dieci) giorni**. La mancata presentazione, nel termine indicato per la regolarizzazione, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda carente, comporterà la non iscrizione in elenco. Qualora la suddetta documentazione sia stata presentata entro il **termine perentorio** indicato nel precedente comma 1. e sia risultata carente o mancante rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e/o nello specifico "Avviso" da pubblicare sul "profilo di committente" ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1. per la formazione dell'elenco, l'operatore economico interessato **non sarà iscritto** in elenco fino a che non avrà regolarizzato la documentazione risultata carente o mancante: solo dopo che sarà stata regolarizzata la documentazione carente o mancante, l'operatore economico "sanato" avrà diritto di essere iscritto in elenco, collocandosi in coda ai restanti operatori in precedenza iscritti in elenco [si sottolinea che, in tal caso (avvenuta regolarizzazione documentale), non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non trattandosi di "soccorso istruttorio" effettuato in corso di una specifica gara per l'affidamento di un appalto, ma di procedura di iscrizione in un elenco di soggetti idonei a partecipare a future procedure negoziate].
4. Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti in elenco soltanto se l'istanza presentata (entro il **termine perentorio** indicato nel precedente comma 1.) risulti regolare e completa negli elementi essenziali indicati nel precedente comma 3., ovvero se l'istanza risultata carente o mancante negli elementi essenziali indicati nel precedente comma 3. (ma, comunque, presentata entro il **termine perentorio** indicato nel precedente comma 1.) risulti integrata/sanata nel rispetto del termine perentorio per la sua regolarizzazione indicato nel precedente comma 3.: in quest'ultimo caso si applica la procedura indicata nell'ultimo periodo del precedente comma 3., a cui si rimanda. Al contrario, le istanze pervenute in ritardo rispetto al **termine perentorio** indicato nel precedente comma 1., saranno inserite nell'elenco in sede di **aggiornamento** ai sensi del successivo Articolo 7, comma 3..
5. Gli operatori economici che saranno stati ritenuti idonei all'iscrizione in elenco sulla base dell'istanza da

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800



# Città di San Leo

presentare nel rispetto del termine perentorio indicato nel precedente comma 3., verranno **codificati**, in base a quanto indicato nell'istanza di iscrizione in elenco e secondo quanto già detto nel precedente Articolo 4, comma 1., all'interno della **parte "A"** e/o della **parte "B"** dell'elenco e all'interno della specifica **"sezione"** dell'elenco in cui l'operatore ha i requisiti per poter essere iscritto (sulla base delle categorie di opere possedute ai sensi dell'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010), secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di San Leo dell'istanza stessa: in tal modo, per ognuna delle due **parti "A"** e **"B"** in cui risulta suddiviso l'elenco, il singolo operatore economico (e anche il candidato in forma plurisoggettiva) viene inscindibilmente individuato da un **codice numerico** per ogni **"sezione"** (categoria di opere) in cui è iscritto l'operatore economico: pertanto, il codice numerico fornisce l'informazione di iscrizione cronologica dell'operatore economico nella specifica **"sezione"** dell'elenco, in funzione dell'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di San Leo dell'istanza di iscrizione;

6. Agli operatori economici interessati verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco, con le motivazioni alla base della mancata iscrizione.
7. Nel caso di domande pervenute da parte di operatori economici di natura plurisoggettiva per le quali risulti irregolare o non accoglibile l'istanza di un componente, l'iscrizione avverrà per quei componenti che hanno presentato regolarmente la domanda.

## Articolo 6 - Verifica delle istanze di iscrizione in elenco presentate

1. Il Comune di San Leo si riserva di effettuare, secondo le norme vigenti (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e art. 71 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445) le verifiche a campione sugli operatori economici iscritti in elenco (o le verifiche a campione sulle istanze avanzate anche prima dell'iscrizione in elenco, sulla base delle attestazioni rese in allegato all'istanza), al fine di accertare l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di iscrizione.
2. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'elenco ai sensi del successivo Articolo 10. Trovano in tal caso applicazione le procedure sanzionatorie indicate nel precedente Articolo 3, comma 7, qualora dalla verifica effettuata emerga la non veridicità di quanto attestato dall'operatore economico sugli elementi essenziali per dolo o colpa (fatto salvo il caso in cui la falsa o erronea dichiarazione riguardi aspetti non essenziali rispetto ai requisiti soggettivi prescritti).
3. In sede di presentazione dell'offerta sulla specifica gara d'appalto esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici invitati a gara informale dovranno dichiarare nuovamente, sotto la propria piena responsabilità penale ed amministrativa, mediante *dichiarazione sostitutiva* di certificazione e dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara stessa. Le dichiarazioni rese in sede di gara saranno sottoposte a verifica con riferimento all'aggiudicatario dell'appalto secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, fatta salva la possibilità di estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.
4. Per gli operatori economici iscritti in elenco nella **parte "A"** di cui ai precedenti Articoli 4 (commi 1. e 2.) e 5 (comma 5.), limitatamente a quelli privi di Attestazione SOA, il RUP avvierà la verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi prescritti dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 ed autocertificati in fase di iscrizione in elenco, in sede di presentazione dell'offerta sulla specifica gara d'appalto e con riferimento all'aggiudicatario dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; è in ogni caso fatta salva la possibilità di estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara che si trovino in tali condizioni (in assenza di Attestazione SOA). Di regola, cioè, non è prescritta la verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 prima dell'esperimento delle gare informali, fatta comunque salva la possibilità di riservarsi tali verifiche anche prima dell'esperimento delle procedure negoziate.

## COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

## Articolo 7 - Formazione, validità temporale ed aggiornamento dell'elenco

1. L'elenco di cui al presente regolamento verrà formato dal Comune di San Leo sulla base delle regolari e complete istanze di iscrizione avanzate dagli operatori economici interessati, in conformità alle norme del presente regolamento e dell'Avviso da pubblicare ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1..
2. L'elenco sarà approvato, per la prima volta, mediante determinazione del responsabile del Servizio Tecnico comunale, da adottare entro il termine massimo di **n. 30 (trenta) giorni** dal termine perentorio entro cui gli operatori economici devono presentare la prima istanza di iscrizione in elenco (termine che sarà fissato nell'Avviso da pubblicare ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1.).
3. L'elenco di cui al presente regolamento sarà successivamente **aggiornato**, con cadenza **semestrale** [ogni **n. 6 (sei) mesi**] con prima decorrenza dalla data in cui sarà stato approvato, per la prima volta, l'elenco stesso con la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico comunale indicata al precedente comma 2.; pertanto, l'aggiornamento degli operatori economici che abbiano fatto nuova richiesta di iscrizione in elenco nei semestri successivi alla prima approvazione avverrà con cadenza periodica della durata di **n. 6 (sei) mesi**, sulla base delle nuove, regolari e complete istanze di iscrizione che saranno state presentate al protocollo generale del Comune di San Leo nel semestre successivo alla data della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico comunale con la quale è stato aggiornato l'elenco degli operatori economici valido per il precedente semestre. La relativa determinazione di aggiornamento dell'elenco dovrà essere adottata dal responsabile del Servizio Tecnico comunale entro il termine massimo di **n. 30 (trenta) giorni** dalla scadenza del semestre di riferimento.
4. Gli operatori che non saranno stati iscritti in elenco nel semestre di riferimento saranno sempre informati, esclusivamente per iscritto (mediante PEC o telefax o raccomandata a.r.) di tale eventualità (nella comunicazione si dovranno esplicitare dettagliatamente i motivi del mancato inserimento in elenco): dalla data di ricezione della suddetta comunicazione l'operatore economico escluso potrà presentare, entro il termine di **n. 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione di mancato inserimento in elenco, motivate memorie scritte che saranno valutate dal Comune di San Leo (e, qualora ricorra il caso e le motivazioni espresse vengano accolte, l'operatore economico sarà inserito in coda all'elenco già formato) ovvero, in alternativa, sempre entro lo stesso termine, l'operatore economico escluso potrà presentare ricorso amministrativo esclusivamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Bologna ai sensi delle vigenti norme in materia di ricorsi giurisdizionali amministrativi (nel rispetto del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e succ. modif.) per la riforma delle decisioni assunte dal responsabile del Servizio Tecnico con le determinazioni di cui ai precedenti commi da 1. a 3..
5. L'elenco degli operatori economici così formato ed approvato ai sensi dei precedenti commi 1. e 2. (ed i suoi successivi aggiornamenti semestrali ai sensi del precedente comma 3.) avrà validità dal momento della sua approvazione (o del suo aggiornamento) fino alla data in cui la Giunta del Comune di San Leo, con propria deliberazione, ne dichiarerà la decadenza, ovvero fino alla data in cui entreranno in vigore, nel vigente ordinamento, norme e disposizioni incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta comunque salva la possibilità di integrare e/o di modificare il presente regolamento sulla base delle norme sopravvenute.
6. Il nuovo operatore economico interessato che avrà presentato regolare istanza di iscrizione alle suddette scadenze semestrali, con la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico che approverà gli aggiornamenti semestrali, verrà inserito in elenco in coda rispetto all'ultimo operatore economico già iscritto o iscrivendo in elenco, seguendo l'ordine di arrivo della propria istanza all'Ufficio Protocollo del Comune di San Leo. Da tale momento, il nuovo operatore economico iscritto in elenco potrà essere invitato alle procedure negoziate da esperire per gli appalti di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36, comma

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, fatto comunque fermo il rispetto del **principio di rotazione** degli inviti da trasmettere agli operatori economici individuati secondo il presente regolamento.

7. Gli operatori economici iscritti in elenco sono tenuti a comunicare per iscritto al Comune di San Leo (mediante PEC o telefax o raccomandata a.r.), entro **n. 30 (trenta) giorni** dalla data di modifica della posizione soggettiva d'impresa, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti soggettivi o delle condizioni previste nel presente regolamento e/o nelle norme vigenti per mantenere l'iscrizione in elenco (requisiti soggettivi indicati nel precedente Articolo 3), nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini del mantenimento dell'iscrizione in elenco. Qualora il Comune di San Leo venga autonomamente a conoscenza della perdita dei requisiti soggettivi e/o delle condizioni previste per l'iscrizione in elenco di un operatore economico già iscritto, provvederà alla **cancellazione d'ufficio** dall'elenco ai sensi del successivo Articolo 10: in tal caso, si applica quanto indicato nel precedente comma 4. in materia di diritto alla presentazione delle memorie difensive ovvero del ricorso amministrativo al TAR competente di Bologna da parte dell'operatore economico nei confronti del quale è stato avviato o concluso il procedimento di cancellazione dall'elenco
8. Come già indicato in precedenza, sia l'**Avviso** da pubblicare sul "profilo di committente" ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1. e sia l'**elenco** degli operatori economici di cui al presente regolamento verranno **approvati** con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico; entrambi verranno **pubblicati** sul sito internet del Comune di San Leo in apposita sezione del "profilo di committente" nel rispetto delle seguenti condizioni: l'**elenco** degli operatori economici verrà pubblicato **senza indicare le generalità** degli operatori iscritti in elenco [al fine di evitare "**cartelli**" fra i soggetti invitati alle specifiche gare (cartelli, ad esempio, che potrebbero sorgere qualora il numero degli operatori iscritti in elenco sia esiguo o qualora il numero dei soggetti iscritti in elenco per una data "sezione" o per una data "fascia di importo" dell'elenco sia esiguo e, di conseguenza, sia facile comprendere le generalità degli operatori che saranno invitati a gara) e al fine di tutelare la **segretezza** degli inviti a gara trasmessi di volta in volta agli operatori economici individuati dal RUP], ed indicando solo le **parti "A"** e/o "**B"** in cui è suddiviso l'elenco e le relative "**sezioni**" distinte per categorie di opere in cui vi sono operatori economici iscritti (si potranno eventualmente indicare nell'elenco da pubblicare, per le varie sezioni della sola **parte "B"** dell'elenco approvato, le "**fasce di importo**" nelle quali sono iscritti gli operatori economici, coincidenti con le classifiche di importo possedute dagli operatori economici ivi iscritti esclusivamente mediante possesso di Attestazione SOA).
9. Si procederà, sempre con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, all'approvazione degli aggiornamenti semestrali dell'elenco e alla successiva pubblicazione sul "profilo di committente" del nuovo **elenco aggiornato**.

## Articolo 8 - Modalità di utilizzo dell'elenco - Criterio di rotazione degli inviti

1. Qualora si tratti di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa, i nominativi degli operatori economici da invitare alla gara informale di procedura negoziata, nel numero stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto del numero minimo di almeno **cinque** ditte prescritto dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, saranno estratti, con le modalità nel seguito indicate, dalla **parte "A"** dell'elenco approvato.
2. Qualora si tratti di appalto di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di €. 150.000,00 oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa, i nominativi degli operatori economici da invitare alla gara informale di procedura negoziata, nel numero stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto del numero minimo di almeno **dieci** ditte prescritto dall'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, saranno estratti, con le modalità nel seguito indicate, dalla **parte "B"** dell'elenco approvato.
3. Verranno invitati alle procedure negoziate per gli affidamenti degli appalti di lavori pubblici gli operatori

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

economici che siano stati iscritti in elenco, con le modalità di cui al precedente Articolo 7, alla data di adozione della determina a contrattare del responsabile del Servizio Tecnico (determina con cui il RUP avvia la procedura negoziata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000) e che siano in possesso dei **requisiti soggettivi necessari** per l'assunzione in gara e l'esecuzione dei lavori previsti nello specifico appalto, nel rispetto delle seguenti **modalità**:

- a) il RUP stabilisce se gli operatori economici da invitare alla specifica gara (nel numero stabilito dal RUP, nel rispetto del numero minimo di legge indicato nei precedenti commi 1. e 2., in funzione dell'importo dei lavori in appalto) debbano essere individuati dalla parte "A" ovvero dalla parte "B" dell'elenco approvato, secondo quanto indicato negli stessi precedenti commi 1. e 2. (in funzione del fatto si tratti di appalto di lavori pubblici di importo, rispettivamente, inferiore ad €. 150.000,00 ovvero pari o superiore ad €. 150.000,00);
- b) il RUP stabilisce da quale "sezione" dell'elenco approvato (e, per i soli appalti di importo pari o superiore ad €. 150.000,00 per i quali i soggetti da invitare a gara devono essere selezionati solo tra coloro che sono iscritti nella **parte "B"** dell'elenco, da quale **"fascia di importo"** dell'idonea **"sezione"** dell'elenco approvato) debbano essere individuati gli operatori economici da invitare alla specifica procedura negoziata, avendo a riferimento la categoria di opere di cui all'art. 61 e all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 a cui è ascrivibile lo specifico appalto (se trattasi di appalto di importo inferiore ad €. 150.000,00) ovvero, avendo a riferimento la categoria di opere prevalente di cui all'art.61 e all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 a cui appartiene lo specifico appalto (se trattasi di appalto di importo pari o superiore ad €. 150.000,00);
- c) l'individuazione degli operatori economici da invitare ad una specifica procedura negoziata, in conformità a quanto indicato nelle precedenti lettere a) e b), viene effettuato dal RUP, nel rispetto del **principio di rotazione** degli inviti a gara da effettuare per lo specifico appalto secondo quanto indicato nel successivo comma 7., in base ai **CRITERI** indicati nei successivi punti **c.1)** e **c.2)**, i quali possono anche essere del tutto alternativi fra loro per una singola gara o possono anche essere utilizzati contestualmente in una singola gara (in quest'ultima ipotesi, nel rispetto di quanto indicato nel successivo comma 4.):

**c.1) CRITERI DI NATURA SOGGETTIVA ED OGGETTIVA** di scelta dell'operatore economico iscritto in elenco da invitare alla specifica gara:

- specifica specializzazione dell'operatore economico iscritto in elenco nell'esecuzione di lavori uguali o analoghi rispetto all'appalto che si intende affidare, da motivare in modo adeguato dal RUP;
- pregresse positive esperienze contrattuali registrate dal Comune di San Leo o dalla CUC dell'Unione della Valmarecchia nei confronti dell'operatore economico iscritto in elenco;
- iscrizione alla White list antimafia della Prefettura competente e/o possesso del rating di legalità dell'operatore economico iscritto in elenco;
- idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (distanza chilometrica della sede legale e/o delle eventuali sedi operative dell'operatore economico iscritto in elenco sulla base di quanto indicato nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente), applicabile principalmente per modesti importi dei lavori in appalto (nell'ordine di importo inferiore ad €. 50.000,00 oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa); questo criterio non trova applicazione (non si deve considerare nella priorità di scelta degli operatori economici da invitare a gara) per distanze contenute entro il raggio di 50 (cinquanta) km;
- possesso delle certificazioni di qualità rilevanti rispetto all'appalto che si intende affidare [ad esempio, possesso della "Certificazione di sistema di qualità aziendale" conforme alle norme

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008 fino alla data del 14.09.2018 o UNI EN ISO 9001:2015 dalla data del 15.09.2018), rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 per appalti con classifica di importo I<sup>^</sup> o II<sup>^</sup> che non necessitano obbligatoriamente di tale requisito ovvero, possesso delle ulteriori certificazioni e/o requisiti elencate/i nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda];

- eventuali ulteriori criteri di natura soggettiva ed oggettiva che il RUP potrà individuare per la specifica gara, motivandolo debitamente nella determina a contrattare che avvia la procedura negoziata e da approvare ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (nella determina a contrattare il RUP dovrà specificare anche la rilevanza degli ulteriori criteri di natura soggettiva ed oggettiva così individuati, rispetto all'ordine decrescente dei criteri sopra stabiliti).

c.2) **CRITERI DI PURO SORTEGGIO** dell'operatore economico da invitare alla specifica gara:

- gli operatori economici da invitare alla specifica gara vengono individuati secondo il criterio del **puro sorteggio** dei nominativi degli operatori stessi che siano iscritti nell'elenco approvato alla data di adozione della determina a contrattare del RUP che avvia la relativa procedura negoziata;
  - il **sorteggio** dei nominativi degli operatori economici da invitare ad una specifica gara sarà effettuato dal Servizio Tecnico comunale (o dal Servizio Affari Generali) in **seduta riservata** [al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate, per il disposto dell'art. 53, comma 2, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016] ed alla presenza di almeno **un testimone** non appartenente al Servizio che compie le operazioni di sorteggio ed **in data** da rendere conoscibile agli iscritti in elenco mediante la pubblicazione della notizia sul "profilo di committente" del Comune di San Leo, almeno **n. 5 (cinque) giorni** prima del sorteggio (del sorteggio effettuato occorrerà redigere apposito verbale, da sottoscrivere da tutti i presenti);
  - il sorteggio dei nominativi degli operatori economici da invitare a gara avverrà mediante l'uso di **algoritmi** che, in base ai codici numerici associati univocamente ad ognuno degli operatori economici iscritti in elenco (si veda il precedente Articolo 5, comma 5.) individuerà del tutto casualmente le generalità degli operatori economici da invitare alla specifica gara d'appalto, secondo quanto indicato nelle precedenti lettere a) e b) a cui si rimanda. Tali algoritmi, quindi, in maniera del tutto casuale, estraggono i codici numerici associati ai nominativi degli operatori economici da invitare alla specifica gara sulla base dei requisiti soggettivi necessari da possedere per l'ammissione alla gara informale;
  - è nella facoltà del RUP di effettuare, sempre in **seduta riservata** (secondo le stesse procedure sopra esplicitate ed alla presenza di almeno un testimone), il **sorteggio** dei nominativi degli operatori economici da invitare a gara con altre modalità (diverse dall'uso di algoritmi matematici), quali l'estrazione dei codici numerici da un'urna appositamente predisposta, nella quale saranno inseriti i codici numerici associati agli operatori economici che siano in possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'ammissione alla gara informale (in modo da non essere in alcun modo visibili e conoscibili a colui che effettuerà la scelta casuale dei codici nel numero di inviti a gara stabilito precedentemente dal RUP);
- d) nella scelta degli operatori economici da invitare alle specifiche gare (e, quindi, nei **criteri** stabiliti nei precedenti commi), in relazione alla candidatura degli operatori economici di voler partecipare in forma **soggetto plurisoggettivo** [raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 (si rimanda a quanto indicato nei precedenti Articoli 3,

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

comma 2., e 4, comma 1.)], con il presente regolamento **si stabilisce** che la priorità di scelta verrà data agli operatori economici che siano in possesso, del tutto in proprio, dei **requisiti di ordine speciale** per essere ammessi alla gara in **forma singola**; solo qualora non vi siano in elenco operatori economici con requisiti di ordine speciali sufficienti a qualificarsi alla specifica gara in forma singola, si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare a gara fra quelli che abbiano indicato nell'istanza di voler partecipare alle procedure negoziate anche in **forma di concorrente plurisoggettivo** e che, nel contempo, siano in possesso dei requisiti di ordine speciale cumulativi minimi per assumere l'appalto (i requisiti di ordine speciale, infatti, devono essere posseduti in modo diversificato dai membri del concorrente plurisoggettivo a seconda si tratti di offerente di tipo orizzontale ovvero di tipo verticale e, quindi, variano in funzione delle caratteristiche proprie dello specifico appalto da affidare).

4. Qualora il RUP intenda **utilizzare contestualmente** i **criteri** indicati nei precedenti punti **c.1)** e **c.2)**, dovrà dapprima individuare, sulla base dei **criteri di natura soggettiva ed oggettiva** di cui al precedente punto **c.1)**, almeno in un numero doppio di operatori economici idonei ad ottenere l'invito rispetto al **numero minimo** di legge indicato nei precedenti commi 1. e 2. [numero minimo stabilito dall'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e che varia in funzione dello specifico importo dei lavori in appalto], le generalità degli operatori stessi e, successivamente, sulla base dei **criteri di puro sorteggio** di cui al precedente punto **c.2)**, **fissare definitivamente** le generalità degli operatori economici da invitare alla specifica gara, secondo il numero prestabilito dal RUP di inviti che intende trasmettere agli operatori iscritti per la specifica gara, nel rispetto del numero minimo di legge indicato nei precedenti commi 1. e 2., in funzione dell'importo dei lavori in appalto.
5. Qualora, nell'ipotesi indicata nel precedente comma 4., nella **“sezione”** dell'elenco corrispondente alla **categoria di opere prevalente** dello specifico appalto da affidare (per importi da appaltare pari o superiori ad €. 150.000,00) ovvero corrispondente alla **categoria di opere ascrivibile** allo specifico appalto da affidare (per importi da appaltare inferiori ad €. 150.000,00) non vi sia un numero di operatori economici almeno pari al doppio del numero minimo di legge indicato nei precedenti commi 1. e 2., il RUP **procede a sorteggiare** ai sensi del precedente punto **c.2)**, fra tutti gli operatori economici iscritti nella stessa **“sezione”** dell'elenco corrispondente a detta categoria di opere [iscritti in detta **sezione** per idonea **“fascia di importo”** qualora si tratti di importo in appalto pari o superiore ad €. 150.000,00 rientrante nella **parte “B”** dell'elenco ovvero, iscritti in detta **sezione** per **idoneo importo** dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 qualora si tratti di importo in appalto inferiore ad €.150.000,00 rientrante nella **parte “A”** dell'elenco, fatto salvo quanto indicato nei precedenti Articoli 3, comma 2., e 4, comma 1. per gli inviti da trasmettere agli iscritti in forma plurisoggettiva], le generalità degli operatori economici idonei a partecipare alla specifica gara, nel numero pari al numero di inviti a gara che il RUP intende trasmettere agli operatori economici iscritti in elenco (nel rispetto del numero minimo di legge indicato nei precedenti commi 1. e 2., in funzione dell'importo dei lavori in appalto) ovvero, **in alternativa, procede** ad invitare a gara tutti gli operatori economici idonei a partecipare alla specifica gara (tale scelta sarà indicata dal RUP, motivandola, nella determina a contrattare da approvare ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000).
6. Qualora, nei casi indicati nel precedente comma 3., comma 1., lettere a), b), c) e d), nella **“sezione”** dell'elenco corrispondente alla **categoria di opere** adeguata allo specifico appalto da affidare, non risulti iscritto un numero di operatori economici almeno pari al numero minimo previsto per legge [pari a cinque o a dieci operatori in funzione dell'importo dei lavori in appalto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016] il RUP dovrà pubblicare sul “profilo di committente” (nel rispetto delle “Linee guida ANAC n. 4/2016”) uno specifico **“Avviso di indagine di mercato integrativo”** all'elenco di operatori economici già approvato; in tal caso, la selezione dei soggetti da invitare a gara fra

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura e quelli già iscritti nell'elenco verrà effettuata nei modi stabiliti da detto specifico "Avviso di indagine di mercato integrativo", con criteri di scelta di **natura soggettiva ed oggettiva** ovvero tramite criteri di scelta di **puro sorteggio**, in analogia ai punti **c.1)** e **c.2)** del precedente comma 3..

7. Negli inviti a gara da trasmettere agli operatori economici per gli affidamenti degli appalti di lavori pubblici da esperire mediante procedura negoziata di cui al presente regolamento, si dovrà rispettare il **PRINCIPIO DI ROTAZIONE** fra gli operatori economici iscritti in elenco: in particolare, il "criterio di rotazione" deve tenere conto degli operatori economici che sono già stati invitati a precedenti gare e degli operatori economici che non sono ancora stati invitati a gara, considerando che la verifica di "avvenuta rotazione" degli operatori economici va effettuata prescindendo dal valore economico dell'appalto in essere rispetto agli appalti già esperiti nell'ambito della medesima parte ("A" o "B") dell'elenco e nell'ambito della stessa "sezione" (categoria di opere); il confronto fra gli operatori iscritti in elenco ai fini del rispetto del **principio di rotazione**, quindi, va effettuato nell'ambito della stessa parte di elenco a cui appartiene l'appalto rispetto ai precedenti appalti (**parte "A" oppure parte "B"**) e nell'ambito della stessa "sezione" di elenco a cui appartiene l'appalto. In sostanza, il **confronto** di "avvenuta rotazione" fra operatori economici da invitare a gara e quelli già invitati a gara deve essere effettuato solo nell'ambito della parte ("A" o "B") a cui appartiene l'appalto da esperire [il confronto non deve essere effettuato fra le due **parti "A" e "B"** dell'elenco, in quanto la prima (parte "A") caratterizza gli appalti che si trovano al di fuori del cd. "Sistema unico di qualificazione" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (importi posti a base di appalto inferiori ad €. 150.000,00), mentre la seconda (parte "B") caratterizza gli appalti che si trovano all'interno del "Sistema unico di qualificazione" (importi posti a base di appalto pari o superiori ad €. 150.000,00)] e solo nell'ambito di una stessa "**sezione**" a cui appartiene l'appalto da esperire e, quindi, di una stessa **categoria di opere** di cui all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 a cui appartiene l'appalto da esperire [il confronto non deve essere effettuato fra "**sezioni**" diverse dell'elenco e, quindi, non deve essere effettuato fra appalti diversi con categorie di opere diverse (si considerano le categorie prevalenti per appalti di importo pari o superiori ad €. 150.000,00 e la categoria ascrivibile alla prevalente per appalti di importo inferiore ad €. 150.000,00): in pratica, ciò si traduce nel concetto (ad esempio) che potrà ottenere due inviti a gara consecutivi (il primo di importo inferiore ad €. 150.000,00 ed il secondo pari o superiore ad €. 150.000,00 o viceversa), l'operatore economico che sia iscritto in entrambe le **parti "A" e "B"** dell'elenco e che sia stato selezionato dal RUP per due gare di tale diverso importo anche se in elenco sono iscritti altri operatori economici che possono accedere a detti appalti e che non hanno ancora ricevuto inviti; allo stesso modo, potrà ottenere due inviti a gara consecutivi, per appalti appartenenti alla **stessa parte** di elenco (parte "A" o "B") e che appartengano a "**sezioni**" diverse dell'elenco (e, quindi, appalti con categorie di opere diverse fra loro) anche se in elenco sono iscritti altri operatori economici che possono accedere a detti appalti e che non hanno ancora ricevuto inviti. Una volta che sia stata ultimata la **rotazione** fra tutti gli iscritti in elenco, si potrà ricominciare il **ciclo di inviti** a gara includendo gli operatori economici già in precedenza invitati e/o gli aggiudicatari di precedenti appalti. Pertanto, dovranno essere **esclusi** dalla selezione del RUP ai sensi dei precedenti periodi, gli operatori economici che sono **già stati invitati** alle procedure negoziate e che sono iscritti in elenco nella stessa "**parte**" ("A" o "B") e per appalti di lavori appartenenti alla medesima "**sezione**" (medesima categoria di opere come in precedenza definita) fino a che non si sia realizzato il **completo scorrimento** degli inviti trasmessi a tutti gli operatori economici iscritti nella medesima "**parte**" ("A" o "B") dell'elenco e nella medesima "**sezione**" dell'elenco: quindi, solo dopo tale completa rotazione il RUP potrà ricominciare il ciclo di inviti a procedura negoziata includendo gli operatori economici già in precedenza invitati a gara (inclusi gli operatori economici aggiudicatari di precedenti appalti).

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

## Articolo 9 - Post informazione

1. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dell'appalto prescritto dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 72 e 98 dello stesso D.Lgs. n.50/2016, contiene l'indicazione dei soggetti invitati.

## Articolo 10 - Cancellazione dall'elenco

1. Il Comune di San Leo cancella automaticamente dall'elenco di cui al presente regolamento, gli operatori economici ivi iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) perdita di uno o più requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione in elenco, indicati nel precedente Articolo 3, comma 1.; tra la perdita dei requisiti soggettivi sono incluse le condizioni soggettive indicate nella successiva lettera e), a cui si rimanda;
  - b) accertamento della non veridicità del contenuto delle *dichiarazioni sostitutive* presentate dagli operatori economici in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione in elenco [si veda il precedente Articolo 5, comma 1, lettera b)]; in tal caso, trovano applicazione le procedure sanzionatorie indicate nel precedente Articolo 3, comma 7, qualora dalla verifica effettuata in ordine alle *dichiarazioni sostitutive* presentate emerga la non veridicità di quanto attestato dall'operatore economico sugli elementi essenziali per dolo o colpa (fatto salvo il caso in cui la falsa o erronea dichiarazione riguardi aspetti non essenziali rispetto ai requisiti soggettivi prescritti);
  - c) l'operatore economico invitato a gara non abbia partecipato, senza validi motivi comunicati per iscritto, per n. 3 (tre) volte consecutive alle gare;
  - d) cessazione dell'attività di impresa da parte degli operatori economici iscritti in elenco;
  - e) procedura in atto che comporta la condizione dell'operatore economico iscritto in elenco in stato di fallimento, in liquidazione coatta, in concordato preventivo "ordinario" o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; la norma contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ammette il mantenimento dell'iscrizione in elenco dell'operatore economico che si trova nella procedura di "**concordato preventivo con continuità aziendale**" ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif., avendo però fatto fermo quanto previsto dall'art. 110 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, si precisa che secondo le norme contenute nei commi 3 e 4, 2° periodo, dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, **potrà ottenere e mantenere l'iscrizione** in elenco, potendo essere ammesso alle gare (comma 3) l'impresa che si trova in stato di fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, l'impresa che è già stata ammessa alla procedura di "concordato con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942 e succ. modif.. Al contrario, **non potrà ottenere e non potrà mantenere l'iscrizione** in elenco, non potendo essere ammesso alle gare (comma 4, 2° periodo) l'impresa che è stata ammessa al "concordato con cessione di beni" o l'impresa che ha presentato domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, dello stesso R.D. n. 267/1942 e succ. modif. (in quanto la stessa impresa può solo eseguire i contratti già stipulati, se autorizzata dal giudice delegato, sentita l'A.N.AC.) o l'impresa che non è ancora stata ammessa alla procedura di "concordato preventivo con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942 o, per finire, l'impresa che si trova in stato di fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato;
  - f) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione di precedenti appalti/prestazioni affidati/e dal Comune di San Leo agli operatori economici iscritti in elenco;
  - g) richiesta scritta di cancellazione da parte dell'operatore economico iscritto in elenco, da inviare

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800



# Città di San Leo

necessariamente mediante PEC, ovvero mediante telefax ovvero mediante raccomandata a.r.;

- Il procedimento di cancellazione dall'elenco è avviato, qualora la cancellazione non derivi da una delle due ipotesi indicate nelle lettere d) e g) del precedente comma 1., con la comunicazione scritta all'operatore economico dei fatti accertati e/o addebitati (la comunicazione può essere trasmessa all'operatore economico interessato, alternativamente, mediante PEC, ovvero mediante telefax ovvero mediante raccomandata a.r.), con fissazione di un termine di n. 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide e motivate, la cancellazione diviene definitiva.
- L'operatore economico cancellato dall'elenco potrà richiedere una nuova iscrizione, attestando la rimozione delle situazioni che ne avevano provocato la cancellazione, ad eccezione delle situazioni indicate nelle lettere b), d) ed f) del precedente comma 1.. Le situazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 potranno essere rimosse se ricorrono le condizioni di inapplicabilità della sanzione di non ammissibilità alle gare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dell'art. 80 recante "Motivi di esclusione".

## Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

- In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 sulla "Tutela dei dati personali" si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate dall'operatore economico interessato all'iscrizione in elenco sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi del presente regolamento e, qualora occorra, per le finalità strettamente connesse alle successive gare informali da espletare a seguito dell'individuazione degli operatori economici invitati a gara.
- I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
- Come stabilito dall'art. 7 del predetto D.lgs. 30.06.2003, n. 196, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
- Il titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Leo Geom. Pierdomenico Gambuti, con sede presso detto Servizio, ubicato nel Comune di San Leo (RN), Piazza Dante Alighieri, n.1- 47865 San Leo (RN) - tel. Responsabile Settore Tecnico 0541/923894 - telefax generale Comune di San Leo 0541/916184 - tel. centralino Comune di San Leo 0541/916211-916226 - e-mail Ufficio Tecnico: [utc@comune.san-leo.rn.it](mailto:utc@comune.san-leo.rn.it) - e-mail generale: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it) - PEC (posta elettronica certificata): [comune.san-leo@pec.it](mailto:comune.san-leo@pec.it) - sito Internet Comune di San Leo (profilo di committente): <http://www.comune.san-leo.rn.it/>.
- Con l'iscrizione in elenco l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

## Articolo 12 - Disposizioni transitorie e norme di rinvio

- Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, al nuovo codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e agli articoli ancora vigenti del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, nonché alle Linee guida ANAC n. 4/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
- I contenuti del presente regolamento potranno subire revisioni da approvare con deliberazione della

COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800

# Città di San Leo

Giunta Comunale, qualora i contenuti stessi vengano in contrasto con sopravvenute disposizioni normative e regolamentari contenute nella riforma del suindacato codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e delle suindicate Linee guida di ANAC emanate in materia ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Come già indicato nel precedente Articolo 7, comma 5, l'elenco approvato (ed aggiornato semestralmente) degli operatori economici di cui al presente regolamento, resterà valido dal momento della sua approvazione (o del suo aggiornamento) fino alla data in cui la Giunta del Comune di San Leo, con propria deliberazione, ne dichiarerà la decadenza, ovvero fino alla data in cui entreranno in vigore, nel vigente ordinamento, norme e disposizioni incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta comunque salva la possibilità di integrare e/o di modificare il presente regolamento sulla base delle norme sopravvenute.
3. La validità dell'elenco degli operatori economici di cui al presente regolamento potrà essere prorogata con deliberazione della Giunta Comunale.

## COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) . 0541916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800